CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Atto del Sindaco Metropolitano

Il giorno 31/07/2025, il SINDACO METROPOLITANO Matteo Lepore, ai sensi dall'art. 33 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto:

ATTO N. 132

SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE

U.O. PROMOZIONE E ATTUAZIONE POLITICHE DI WELFARE INCLUSIONE SOCIALE E ABITARE

Fasc. 15.02.01/2/2025

Copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Fasc. 15.02.01/2/2025
I.P. 4022/2025

SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE

U.O. PROMOZIONE E ATTUAZIONE POLITICHE DI WELFARE INCLUSIONE SOCIALE E ABITARE

Oggetto: ***APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE FINALIZZATO ALLA ADESIONE AL PROGRAMMA "PATTO PER LA CASA" EMILIA-ROMAGNA ED ALLA RELATIVA GESTIONE IN FORMA AGGREGATA.***

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1) ***Approva*** lo schema di "Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese finalizzato all'adesione al programma "Patto per la casa" della Regione Emilia-Romagna ed alla relativa gestione in forma aggregata," nel testo allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale di esso, con durata dalla data di sottoscrizione, fino alla scadenza della Convenzione quadro[1] per le collaborazioni istituzionali e fatto salvo quanto indicato all'art. 9 dell'allegato schema di Accordo;
2) **Dà atto** che alla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto provvederà il Sindaco metropolitano e che potranno essere apportate al testo modifiche di carattere non sostanziale, qualora ritenute necessarie per il buon esito dello stesso;
3) **Dà atto** che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, così come disciplinato dagli artt. 6 e 7 dell'allegato accordo: agli eventuali oneri si provvederà con successivi atti, previa verifica

[1] Approvata con delibera di Consiglio Metropolitano n. 21 del 18/05/2022, *Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni non associati dell'area bolognese*.

Copia informatica per consultazione

della compatibilità con le risorse disponibili e il rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e delle norme regolamentari della Città metropolitana di Bologna;

4) ***Dà mandato*** all'*U.O. Promozione e Attuazione Politiche di Welfare Inclusione Sociale e Abitare* di inviare l'accordo alle Unioni e ai Comuni non associati dell'area metropolitana bolognese, parti dell'accordo, per la relativa approvazione e successiva sottoscrizione.

Motivazione:

L'Area metropolitana bolognese vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra Comuni, forme associative ed enti di area vasta finalizzata alla costituzione della Città metropolitana di Bologna, prevista - prima dell'entrata in vigore della L. 56/2014 - come esperienza meramente volontaria.

In attuazione della L. n. 56/2014, in particolare del comma 11 dell'art. 1, nonché dell'art. 20 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna rubricato "*forme di collaborazione tra città metropolitana e comuni*", il Consiglio metropolitano ha approvato, con delibera n. 21 del 18/05/2022, la nuova Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni non associati dell'area bolognese che, tra gli ambiti di collaborazione di cui all'art. 3, contempla, all'interno di *Sviluppo economico e sociale,* le politiche dell'abitare.

Il Piano strategico della Città metropolitana di Bologna prevede al Capitolo 3 1 C un'ampia visione circa la necessità di consolidare, sviluppare e ampliare le forme di collaborazione fra enti locali dell'area metropolitana bolognese, anche mediante la costituzione di uffici comuni.

Gli enti possono sottoscrivere accordi attuativi[2] della citata convenzione per definire l'oggetto della collaborazione nelle materie previste, le modalità organizzative per il loro svolgimento nell'ambito delle forme previste dall'art. 2 della convenzione stessa e dall'articolo 16 del Regolamento di organizzazione della Città metropolitana[3], nonché la ripartizione degli eventuali oneri finanziari.

In particolare, gli accordi possono contenere altre forme di collaborazione e cooperazione, diverse dall'ufficio unico e dall'avvalimento, indicando specificamente gli obiettivi perseguiti, le modalità organizzative e le risorse da impiegare. Le collaborazioni si definiscono strutturate quando è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro inter istituzionale o la condivisione di unità di

[2] ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Convenzione quadro, nel caso in cui gli accordi attuativi riguardino materie non conferite all'Unione, gli accordi sono sottoscritti dai Presidenti delle Unioni su mandato dei comuni interessati oppure dal Sindaco, previo accordo con l'Unione, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti

[3] l'ufficio comune metropolitano, l'utilizzo di uffici dell'Ente, altre forme di collaborazione e cooperazione. Nelle ipotesi di avvalimento, in quella di diverse forme di collaborazione e in caso di delega di funzioni, l'accordo evidenzia le risorse umane disponibili in relazione alle attività da svolgere e un responsabile del buon andamento della collaborazione

Copia informatica per consultazione

personale senza trasferimento, comando o distacco.

Le Linee di mandato metropolitane 2021-2026, concentrate intorno ad obiettivi e progetti chiave, presentano la macro area "Bologna Vicina e Connessa" ed in particolare, il paragrafo "Bologna metropolitana afferma il diritto alla casa per le sue cittadine e i suoi cittadini" ed esplicita che si valuterà con *"gli enti locali del territorio l'esperienza della nuova Agenzia sociale per la casa che verrà istituita dal Comune di Bologna, per comprenderne l'impatto e la possibile estensione all'area metropolitana"*. Difatti, per favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, l'art. 11 della L. n. 431/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" prevede la possibilità di utilizzo di risorse per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione; inoltre, l'art. 38, comma 2, della L.R. n. 24/2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e s.m.i. favorisce la promozione di iniziative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della medesima legge, il quale prevede che i Comuni provvedano "*alla costituzione di agenzie per la locazione ovvero allo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione*".

Con Delibera di Giunta Regionale n. 2115 del 13/12/2021 avente a oggetto: "Patto per la Casa Emilia Romagna – Avvio del Programma" la Regione ha promosso un programma con il duplice obiettivo, da un lato, di favorire l'immissione di nuovi alloggi sul mercato della locazione attraverso il riuso del patrimonio abitativo non utilizzato e, dall'altro, di incentivare la formazione di soggetti in grado di gestire la locazione di detti alloggi. La successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1686 del 10/10/2022 avente a oggetto "Approvazione Regolamento Attuativo "Programma Patto per la Casa", stanzia risorse da distribuire agli Enti Locali che aderiscono al Programma al fine di favorire l'immissione di ulteriori alloggi sul mercato della locazione a canone calmierato e sostenere i proprietari, con fondi dedicati a piccoli interventi manutentivi ordinari o straordinari, spese legate alla stipula del contratto di locazione, oltre a garanzie del pagamento dei canoni da parte degli inquilini. Infine, con Delibera di Giunta Regionale n. 960 del 12/06/2023 avente a oggetto "Modifica del Regolamento Attuativo del "Patto per la Casa", viene approvata la nuova versione del Regolamento attuativo del Programma "Patto per la Casa" che sostituisce il testo precedente disponendo che, per aderire al Programma, gli Enti Locali devono recepire il contenuto del Regolamento Regionale ed approvare i propri atti di adesione. L'attivazione del Programma, su iniziativa degli Enti locali, è un'occasione per incentivare la formazione e la progressiva specializzazione di soggetti gestori (chiamati "Agenzie") in grado di gestire il patrimonio sia sotto il profilo immobiliare, sia sotto quello sociale. Nell'ambito del Programma,

Copia informatica per consultazione

gli Enti Locali (Comuni, Unioni di Comuni, Citta metropolitana) sono i soggetti istituzionali responsabili dell'attuazione operativa del Programma e il rapporto tra soggetto gestore ed Ente Locale deve essere sempre regolato da specifica convenzione. L'Ente Locale mantiene la titolarità delle attività di verifica, controllo e vigilanza sull'operato dell'Agenzia.

La Regione con il Regolamento attuativo per il Patto per la Casa lascia agli enti locali la facoltà di integrare e/o meglio specificare eventuali aspetti di dettaglio; in particolare il punto 4 del Regolamento Regionale (DGR 960/23) evidenzia che "*è sempre auspicabile che gli Enti Locali ricerchino, nella individuazione delle Agenzie, ogni forma di aggregazione territoriale al fine di giungere ad adeguate economie di scala, per una più efficace gestione del patrimonio disponibile e per un più efficiente utilizzo delle risorse, anche con riferimento al contenimento dei costi di gestione complessivi e della complessiva efficacia delle attività affidate alle Agenzie*".

In linea con tali indirizzi, Città metropolitana ha avviato un percorso metropolitano di adesione al Programma "Patto per la Casa" della Regione Emilia-Romagna in ordine a diversi elementi facilitanti le singole amministrazioni comunali/Unioni (ove sia conferita la materia delle politiche abitative) e che vengono di seguito richiamati:

- in data 01/04/2024 è stato depositato presso Città metropolitana di Bologna un nuovo Accordo territoriale sulla definizione dei contratti di locazione a canone concordato valido per tutti i Comuni in area metropolitana;
- il verbale di intesa "Intesa tra le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini, le Associazioni di Proprietari Immobiliari, il Comune di Bologna e la Città metropolitana di Bologna, in ordine al nuovo Accordo Territoriale in materia di locazione concordata (Legge 431/98 art. 2 comma 3)" prevede che la Città metropolitana si impegni a dare vita - congiuntamente al Comune di Bologna - ad una Agenzia pubblica per la locazione e a destinare le risorse derivanti dallo scioglimento di AMA, pari a € 638.826,00 alla nuova Agenzia per l'Abitare in virtù della sua azione a servizio di tutta l'area metropolitana;
- con delibera n. 1519 del 08/07/2024 la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna ha deliberato di consentire alla Città Metropolitana di Bologna di utilizzare le economie derivanti dalle risorse regionali concesse a valere sul Fondo regionale per l'Emergenza abitativa in attuazione di quanto previsto dal "Patto per la Casa Emilia-Romagna", autorizzando ad utilizzare le somme residue dallo scioglimento di AMA, nelle disponibilità di Città metropolitana di Bologna, vincolandone l'impiego nell'ambito della Agenzia per l'Affitto e in coerenza con le finalità previste dal "Patto per la Casa ";
- con Delibera di Consiglio Metropolitano (DEL n.1/2025) viene costituita la Fondazione Abitare Bologna con funzioni di agenzia per l'affitto, i cui soci fondatori sono Città metropolitana,

Copia informatica per consultazione

Comune di Bologna e ASP città di Bologna;

- unitamente alla costituzione della Fondazione, il Consiglio Metropolitano ha contestualmente deliberato che le risorse economiche derivanti dallo scioglimento della previgente Agenzia Metropolitana per l'Affitto (AMA), corrispondenti ad € 638.826,00, verranno trasferite alla Fondazione, con successivi provvedimenti, per le stesse finalità di cui al Programma Patto per la Casa della Regione Emilia-Romagna.

In previsione dell'avvio di un percorso di livello metropolitano di adesione al Programma regionale con Città metropolitana quale soggetto aggregatore con il compito di gestione delle risorse per il sostegno all'affitto promosse dal "Programma di intervento Patto per la Casa Emilia-Romagna", la Città metropolitana di Bologna ha predisposto un Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese finalizzato, per l'appunto, all'adesione al programma "Patto per la casa" della Regione Emilia-Romagna ed alla relativa gestione in forma aggregata, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. L'Accordo, finalizzato al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di sostegno all'affitto promosse dal "Programma di intervento Patto per la Casa Emilia-Romagna", prevede che l'ufficio metropolitano U.O. Promozione e attuazione Politiche di welfare inclusione sociale e Abitare svolga le attività istruttorie finalizzate all'elaborazione di uno schema condiviso di regolamento attuativo locale del Programma Patto per la Casa nel quadro di un complessivo percorso, da condursi in forma aggregata, di adesione al Programma di intervento Patto per la Casa Emilia-Romagna regionale, descritto all'art. 1 dello schema di accordo attuativo allegato al presente atto, che le parti intendono avviare. L'accordo prevede, altresì, che la Città metropolitana dia attuazione al predetto percorso di gestione in forma aggregata acquisendo il ruolo di ente capofila nell'ambito della gestione della fase attuativa del Programma; la Città metropolitana, pertanto, in qualità di ente capofila procederà al successivo affidamento - secondo apposita convenzione condivisa con la Regione - alla Fondazione Abitare, con compiti di Agenzia per la locazione, quale gestore unico delle attività oggetto del Patto – nonché delle risorse per il sostegno all'affitto promosse dal "Programma di intervento Patto per la Casa Emilia-Romagna", svolgendo altresì, sempre quale capofila, anche l'attività di vigilanza nei confronti dell'Agenzia.

Lo strumento prescelto per detta collaborazione, tra quelli previsti dall'art. 20 dello Statuto e dalla richiamata convenzione quadro è l'avvalimento degli uffici della Città metropolitana, in particolare la U.O. PROMOZIONE E ATTUAZIONE POLITICHE DI WELFARE INCLUSIONE SOCIALE E ABITARE- per la parte riferita alle Politiche dell'Abitare- del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale della Città metropolitana di Bologna.

Copia informatica per consultazione

L’Accordo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle parti e non prevede al momento variazioni all’attuale assetto degli Uffici della U.O.

Hanno dichiarato interesse alla partecipazione al percorso di adesione al Programma “Patto per la Casa” della Regione Emilia-Romagna, di livello metropolitano:

- Comune di Crevalcore

- Comune di Sant’Agata Bolognese

- Unione dei Comuni Savena-Idice (Comuni di: Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro)

- Unione Reno Galliera (Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale)

- Comune di Bologna

- Comune di Monzuno

- Comune di San Lazzaro di Savena

- Unione Valli del Reno-Lavino-Samoggia (Comuni di : Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa)

- Comune di Sala Bolognese

- Comune di Castenaso

- Comune di Castiglione dei Pepoli

L'accordo prevede la possibilità di adesioni successive nell'arco della sua vigenza.
In merito all'accordo attuativo in oggetto è stato espresso orientamento favorevole dall''Ufficio di Presidenza nella seduta del 25.7.2025.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Copia informatica per consultazione

Il vigente Statuto[4] della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta della Consigliera delegata Sara Accorsi.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente così come indicato al punto 3) del dispositivo.

Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (PALTRINIERI FABRIZIA - SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegati:

1) Schema Accordo Attuativo

Bologna, lì 31/07/2025

IL SINDACO METROPOLITANO

Matteo Lepore [5]

[4] Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

[omissis]

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

[omissis].

[5] Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

Copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE FINALIZZATO ALL'ADESIONE AL PROGRAMMA "PATTO PER LA CASA EMILIA-ROMAGNA ED ALLA RELATIVA GESTIONE IN FORMA AGGREGATA

Copia informatica per consultazione

PREMESSE

Premesso che:

- l'area metropolitana bolognese vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra comuni, forme associative ed ente di area vasta finalizzata alla costituzione della Città metropolitana di Bologna, prevista - prima dell'entrata in vigore della L. 56/2014 - come esperienza meramente volontaria;
- il Consiglio metropolitano ha approvato, con delibera n. 21 del 18/05/2022, la nuova Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni non associati dell'area bolognese che, tra gli ambiti di collaborazione di cui all'art. 3, contempla le politiche dell'abitare;
- gli Enti possono sottoscrivere accordi attuativi della citata convenzione per definire l'oggetto della collaborazione nelle materie previste, le modalità organizzative per il loro svolgimento nonché la ripartizione degli eventuali oneri finanziari;
- gli accordi possono contenere altre forme di collaborazione e cooperazione, diverse dall'ufficio unico e dall'avvalimento, indicando specificamente gli obiettivi perseguiti, le modalità organizzative e le risorse da impiegare. Le collaborazioni si definiscono strutturate quando è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro inter istituzionale o la condivisione di unità di personale senza trasferimento, comando o distacco.

Preso atto che:

- la L. 56/2014 - istitutiva delle Città metropolitane - indirizza i nuovi enti a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza; in particolare il comma 11 dell'articolo 1 della legge prevede che gli Statuti delle Città metropolitane individuino modalità di avvalimento ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla Città metropolitana, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna:
  - all'articolo 19 prevede la possibilità per i Comuni e le Unioni di conferire proprie funzioni alla Città metropolitana;
  - all'articolo 20 prevede e disciplina le diverse forme di collaborazione fra Città metropolitana e Comuni e Unione dei comuni;
- l'articolo 16 del Regolamento di organizzazione della Città metropolitana prevede che, proprio ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, le forme organizzative attraverso cui la Città metropolitana, i Comuni, le loro Unioni ed altri soggetti pubblici possono disciplinare la gestione in comune di servizi e funzioni o la realizzazione di opere di comune interesse sono: l'ufficio comune metropolitano, l'utilizzo di uffici dell'Ente, altre forme di collaborazione e cooperazione. Nelle ipotesi di avvalimento, in quella di diverse forme di collaborazione e in caso di delega di funzioni,

Copia informatica per consultazione

l'accordo evidenzia le risorse umane disponibili in relazione alle attività da svolgere e un responsabile del buon andamento della collaborazione;

- il Piano strategico della Città metropolitana di Bologna prevede al Capitolo 3 1 C un'ampia visione circa la necessità di consolidare, sviluppare e ampliare le forme di collaborazione fra enti locali dell'area metropolitana bolognese, anche mediante la costituzione di uffici comuni.
- l'art. 11 della L. n. 431/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" prevede, tra le altre, la possibilità di utilizzo delle risorse per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia, per favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati;
- l'art. 38, comma 2, della L.R. n. 24/2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e s.m.i. favorisce la promozione di iniziative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della medesima legge, il quale prevede che i Comuni provvedano "alla costituzione di agenzie per la locazione ovvero allo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione";
- le Linee di mandato metropolitane 2021-2026, concentrate intorno ad obiettivi e progetti chiave, presentano la macro area "Bologna Vicina e Connessa" ed in particolare, il paragrafo "Bologna metropolitana afferma il diritto alla casa per le sue cittadine e i suoi cittadini" esplicita che si valuterà con "gli enti locali del territorio l'esperienza della nuova Agenzia sociale per la casa che verrà istituita dal Comune di Bologna, per comprenderne l'impatto e la possibile estensione all'area metropolitana".
- con Delibera di Giunta Regionale n. 2115 del 13/12/2021 avente a oggetto: "Patto per la Casa Emilia Romagna – Avvio del Programma" la Regione ha promosso un programma con il duplice obiettivo, da un lato, di favorire l'immissione di nuovi alloggi sul mercato della locazione attraverso il riuso del patrimonio abitativo non utilizzato e, dall'altro, di incentivare la formazione di soggetti in grado di gestire la locazione di detti alloggi;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 1686 del 10/10/2022 avente a oggetto "Approvazione Regolamento Attuativo "Programma Patto per la Casa", sono state stanziate risorse da distribuire agli Enti Locali che aderiscono al Programma al fine di favorire l'immissione di ulteriori alloggi sul mercato della locazione a canone calmierato e sostenere i proprietari, con fondi dedicati a piccoli interventi manutentivi ordinari o straordinari, spese legate alla stipula del contratto di locazione, oltre a garanzie del pagamento dei canoni da parte degli inquilini;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 960 del 12/06/2023 avente a oggetto "Modifica del Regolamento Attuativo del "Patto per la Casa", la nuova versione del Regolamento attuativo del Programma "Patto per la Casa" sostituisce il testo precedente disponendo che, per aderire al Programma, gli Enti Locali devono recepire il contenuto del Regolamento Regionale ed approvare i propri atti di adesione;

Copia informatica per consultazione

- l'attivazione del Programma, su iniziativa degli Enti locali, è un'occasione per incentivare la formazione e la progressiva specializzazione di soggetti gestori (chiamati "Agenzie") in grado di gestire il patrimonio sia sotto il profilo immobiliare, sia sotto quello sociale e al contempo esso crea migliori condizioni e possibilità di un più razionale utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- nell'ambito del Programma gli Enti Locali (Comuni, Unioni di Comuni, Citta metropolitana) sono i soggetti istituzionali responsabili dell'attuazione operativa del Programma, mediante l'assunzione di alcuni specifici impegni, e, a prescindere dalla modalità attuativa, il rapporto tra soggetto gestore ed Ente Locale deve essere sempre regolato da specifica convenzione. L'Ente Locale mantiene la titolarità delle attività di verifica, controllo e vigilanza sull'operato dell'Agenzia;
- la Regione con il Regolamento attuativo per il Patto per la Casa lascia agli enti locali la facoltà di integrare e/o meglio specificare eventuali aspetti di dettaglio ed il punto 4 del Regolamento Regionale (DGR 960/23) evidenzia che "è sempre auspicabile che gli Enti Locali ricerchino, nella individuazione delle Agenzie, ogni forma di aggregazione territoriale al fine di giungere ad adeguate economie di scala, per una più efficace gestione del patrimonio disponibile e per un più efficiente utilizzo delle risorse, anche con riferimento al contenimento dei costi di gestione complessivi e della complessiva efficacia delle attività affidate alle Agenzie";
- Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede: all'art. 1, commi 5 e 6, che la Città metropolitana "Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni...";·all'art. 4 e l'art. 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali "faro" dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa;·all'art. 15 la promozione e coordinamento delle politiche sociali ed abitative nelle diverse parti del territorio secondo principi di equità, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi.

Richiamati:

- l'orientamento dell'Ufficio di Presidenza che si è espresso favorevolmente nella seduta del 25 luglio 2025 in merito all'oggetto e alla finalità del presente accordo, finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal richiamato punto 4 del regolamento regionale di cui al DGR 960/23;
- il nuovo Accordo territoriale sulla definizione dei contratti di locazione a canone concordato per tutti i Comuni in area metropolitana, depositato presso Città metropolitana di Bologna in data 01/04/2024;
- il verbale (registrato dalla Città metropolitana con PG 20952 del 28 Marzo 2024), recante "Intesa tra le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini, le Associazioni di Proprietari Immobiliari, il Comune di Bologna e la Città metropolitana di Bologna, in ordine al nuovo Accordo Territoriale in materia di locazione concordata (Legge 431/98 art. 2 comma 3)" ove, tra l'altro, la Città metropolitana si

Copia informatica per consultazione

impegnava a dare vita - congiuntamente al Comune di Bologna - ad una Agenzia pubblica per la locazione e a destinare le risorse derivanti dallo scioglimento di AMA, pari a € 638.826,00, alla nuova Agenzia per l'Abitare in virtù della sua azione a servizio di tutta l'area metropolitana;

- la delibera n. 1519 del 08/07/2024 con cui la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna ha deliberato di consentire alla Città Metropolitana di Bologna di utilizzare le economie derivanti dalle risorse regionali concesse a valere sul Fondo regionale per l'Emergenza abitativa in attuazione di quanto previsto dal "Patto per la Casa Emilia-Romagna", autorizzando l'utilizzo delle somme residue dallo scioglimento di AMA, nelle disponibilità di Città metropolitana di Bologna, vincolandone l'impiego nell'ambito della Agenzia per l'Affitto e in coerenza con le finalità previste dal "Patto per la Casa ";
- la Delibera del Consiglio metropolitano n. 1 del 29/01/2025 di costituzione, da parte di Città metropolitana, unitamente a Comune di Bologna e ASP Città di Bologna, in qualità di Soci Fondatori, di una Fondazione da denominarsi "Fondazione Abitare Bologna", approvandone lo Statuto, la struttura dei ricavi e dei contributi, e la Relazione generale sugli scopi e sul funzionamento della Fondazione; in tale sede il Consiglio Metropolitano ha contestualmente deliberato che le risorse economiche derivanti dallo scioglimento della previgente Agenzia Metropolitana per l'Affitto (AMA), corrispondenti ad € 638.826,00, verranno trasferite alla Fondazione, con successivi provvedimenti, in quanto il loro utilizzo è vincolato a quanto deliberato dalla Giunta regionale a valere sul Fondo regionale per l'Emergenza abitativa (citata delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1519 del 08/07/2024) ed in disponibilità alla Fondazione per le stesse finalità di cui al Programma Patto per la Casa della Regione Emilia-Romagna.

Tutto ciò premesso e considerato,

La **Città metropolitana di Bologna** rappresentata dal Sindaco metropolitano protempore, domiciliato per la carica in via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna,
e
Il **Comune di Bologna** rappresentato dal Vice-Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Maggiore n. 6,

l'**Unione dei Comuni Terre di Pianura** (Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio) rappresentata dal/dalla Presidente pro tempore domiciliato/a per la carica in Via San Donato n. 199 - Granarolo dell'Emilia,

l'**Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia** (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) rappresentata dal/dalla

Copia informatica per consultazione

Presidente pro tempore domiciliato/a per la carica in Via dei Mille n. 9 - Casalecchio di Reno,

l'**Unione dei Comuni Savena-Idice** (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro) rappresentata dal/dalla Presidente pro tempore domiciliato/a per la carica in viale Risorgimento n. 1 - Pianoro,

l'**Unione Reno Galleria** (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale) rappresentata dal/dalla Presidente pro tempore domiciliato/a per la carica in via Fariselli n. 4 - San Giorgio di Piano,

l'**Unione Terre d'Acqua** (Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese) rappresentata dal/dalla Presidente pro tempore domiciliato/a per la carica in Corso Italia n. 74 - San Giovanni in Persiceto,

l'**Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese** (Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato) rappresentata dal/dalla Presidente pro tempore domiciliato/a per la carica in Piazza della Pace n. 4 – Vergato,

il **Nuovo Circondario Imolese** (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano) rappresentato dal/dalla Presidente pro tempore domiciliato/a per la carica in Via Boccaccio n. 27 – Imola,

il **Comune di Alto Reno Terme** rappresentato dal/dalla Sindaco/Sindaca pro tempore domiciliato/a per la carica presso il Comune in Piazza della Libertà n. 13,

il **Comune di Budrio** rappresentato dal/dalla Sindaco/Sindaca pro tempore domiciliato/a per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Filopanti n. 11,

il **Comune di Castenaso** rappresentato dal/dalla Sindaco/Sindaca pro tempore domiciliato/a per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Raffaele Bassi n. 1,

Copia informatica per consultazione

il **Comune di Molinella** rappresentato dal/dalla Sindaco/Sindaca pro tempore domiciliato/a per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Anselmo Martoni n. 1,

il **Comune di San Lazzaro di Savena** rappresentato dal/dalla Sindaco/Sindaca pro tempore domiciliato/a per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Bracci n.1.

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'accordo

1. Con il presente accordo attuativo (d'ora innanzi accordo), la Città metropolitana di Bologna, le Unioni e i Comuni aderenti (d'ora innanzi le parti) perseguono il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività a sostegno all'affitto promosse dal “Programma di intervento Patto per la Casa Emilia-Romagna”.
2. Oggetto del presente accordo è l’avvalimento dell’ufficio metropolitano U.O. Promozione e Attuazione Politiche di Welfare Inclusione Sociale e Abitare- per la parte riferita alle Politiche dell’Abitare-, nel quadro di un complessivo percorso, da condursi in forma aggregata, di adesione al Programma regionale Patto per la Casa, che le parti intendono avviare.
3. Detto percorso, sul quale le parti concordano, prevede:

- di aderire al Programma regionale Patto per la Casa, demandando all’ufficio metropolitano Promozione e Attuazione Politiche di Welfare Inclusione Sociale e Abitare le attività istruttorie finalizzate all’elaborazione di un condiviso schema di regolamento locale;

- successivamente di approvare lo schema di regolamento locale condiviso e di individuare la Città Metropolitana quale ente capofila per la gestione, in forma aggregata, della fase attuativa del Programma di intervento in parola – da svolgersi mediante successivo affidamento, secondo apposita convenzione condivisa con la Regione, alla Fondazione Abitare, con compiti di Agenzia per la locazione, quale gestore unico delle attività oggetto del Patto – nonché delle risorse per il sostegno all'affitto promosse dal “Programma di intervento Patto per la Casa Emilia-Romagna”;

- di demandare alla Città Metropolitana, nel quadro delle attività svolte quale ente capofila della gestione aggregata, l’attività di vigilanza da assicurare, per il tramite dell’ufficio metropolitano U.O. Promozione e Attuazione Politiche di Welfare Inclusione Sociale e Abitare, nei confronti della Fondazione Abitare.

4. L'adesione all'accordo delle parti interessate può avvenire anche in tempi successivi entro i termini di vigenza dell'accordo e della Convenzione Quadro, di cui lo stesso costituisce attuazione.
5. Le premesse ed ogni altro atto richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Copia informatica per consultazione

Articolo 2 - Attività o funzioni svolte

1. Gli Enti aderenti al presente accordo concordano di avvalersi, nel quadro del più ampio percorso individuato al comma 3 del precedente art. 1, dell'ufficio metropolitano U.O. Promozione e Attuazione Politiche di Welfare Inclusione Sociale e Abitare, per lo svolgimento delle attività istruttorie inerenti l'adesione al Programma di intervento Patto per la Casa Emilia-Romagna.

2. Il predetto ufficio metropolitano, in virtù del presente accordo, elaborerà uno schema unico di regolamento locale, ai sensi delle indicazioni regionali per l'adesione al Patto per la Casa, curando le attività di confronto con la Regione.

3. L'Ente capofila, cui spetta il coordinamento delle attività inerenti al regolare funzionamento dell'Ufficio metropolitano, svolgerà tutte le attività ed i compiti che gli sono attribuite nel successivo articolo 4.

Articolo 3 - Organizzazione

1.La struttura organizzativa dell'ufficio metropolitano è attualmente coincidente con quella della U.O. PROMOZIONE E ATTUAZIONE POLITICHE DI WELFARE INCLUSIONE SOCIALE E ABITARE- per la parte riferita alle Politiche dell'Abitare- del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale della Città metropolitana di Bologna con sede in Via San Felice n. 25, Bologna.

2.La Responsabile dell'ufficio metropolitano è individuata nella Dirigente del Settore, Fabrizia Paltrinieri.

3. L'organizzazione finalizzata al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 non prevede al momento variazioni all'attuale assetto degli Uffici della U.O.

4. Le relazioni organizzative fra le parti si caratterizzano per reciproca collaborazione in ordine al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1. Le attività svolte in collaborazione riguardano il necessario raccordo politico e tecnico-operativo con reciproca attività di informazione, segnalazione, coordinamento locale, attività di valutazione e/o rendicontazione, anche attraverso incontri dedicati e periodici, previa individuazione da parte di tutti i soggetti aderenti, di un referente a livello politico, di un referente tecnico e di un referente amministrativo.

Articolo 4 - Impegni delle parti

1. La Città metropolitana di Bologna si impegna a:

a) Predisporre, per il tramite dell'ufficio metropolitano U.O. Promozione e Attuazione Politiche di Welfare Inclusione Sociale e Abitare, il regolamento attuativo locale del Programma regionale Patto per la Casa da sottoporre alle parti per la relativa approvazione;
b) dare attuazione al percorso di gestione in forma aggregata del Programma di Programma di intervento Patto per la Casa Emilia-Romagna", così come indicato nell'art. 1, comma 3 del presente accordo, condiviso con le parti sottoscrittrici;

Copia informatica per consultazione

c) Nel caso in cui subentrino modifiche al Regolamento attuativo del Programma regionale "Patto per la Casa", adeguare od aggiornare i sopra citati documenti con le variazioni introdotte da apposita D.G.R.;

Le Unioni di Comuni ed i Comuni aderenti si impegnano a:

a) contribuire al raggiungimento delle finalità del presente accordo;

b) dare attuazione, per propria parte, al percorso di gestione in forma aggregata del Programma di Programma di intervento Patto per la Casa Emilia-Romagna", così come indicato nell'art 1, comma 3 del presente accordo, condiviso con le parti sottoscrittrici;

c) partecipare, con il proprio referente, agli incontri periodici indicati all'art.3 c.4;

d) favorire il migliore impatto sul territorio promuovendo la comunicazione sull'ambito territoriale di propria competenza, e, ove possibile, l'informazione, attraverso, ad esempio, personale di sportello/URP.

e) coerentemente con il Programma regionale del Patto per la Casa, e come richiesto dal Regolamento attuativo Regionale: prevedere una specifica aliquota IMU di favore, ulteriormente ridotta rispetto a quella applicata alla locazione a canone concordato, per gli alloggi resi disponibili al Programma ed indicare il limite massimo di canone concordato (escluse spese condominiali ed ogni altro onere) riconosciuto al Proprietario per l'alloggio messo a disposizione e derivante dalla applicazione dell'Accordo territoriale vigente.

Articolo 5 - Controllo e vigilanza

1.Le modalità, le scadenze ed i parametri di vigilanza e controllo saranno oggetto di successivi atti, anche avvalendosi di quanto previsto all'art. 3, comma 4.
2. In relazione al recesso da parte dell'ente aderente si fa riferimento a quanto previsto all'art.9 comma 3.

Articolo 6 - Risorse finanziarie

Il presente accordo attuativo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle parti.

Articolo 7 - Risorse umane

L'ufficio metropolitano, di cui all'articolo 1 comma 2, è dotato di personale della Città metropolitana che svolge le attività di cui al presente accordo nell'ambito della funzione di promozione e coordinamento delle politiche abitative a livello metropolitano.

Articolo 8 - Risorse strumentali

La Città metropolitana mette a disposizione le risorse strumentali necessarie allo svolgimento delle attività e all'erogazione dei servizi di cui al presente accordo.

Copia informatica per consultazione

Art. 9 - Durata e recesso

1. Gli effetti del presente Accordo decorrono dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza della Convenzione quadro per le collaborazioni istituzionali richiamata in premessa, fissata a 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana di Bologna successivo al mandato in corso 2021/2026.
2. L'Accordo potrà essere rinnovato alla scadenza previa verifica dei risultati conseguiti e compatibilmente con le risorse disponibili.
3. E' ammesso il recesso da parte degli enti sottoscrittori con comunicazione scritta e motivata. Il recesso ha effetto 60 giorni dopo l'avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 10 - Tutela dei dati personali

1. Le parti sono titolari del trattamento dei dati personali trattati nell'utilizzo delle graduatorie, per le fasi e attività di rispettiva competenza; si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.
2. Per le finalità di cui al presente accordo, le parti concordano di applicare il Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali e designano, quale soggetto attuatore delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento predetto, il Responsabile dell'Ufficio comune, che è tenuto agli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia per la Città metropolitana di Bologna.
3. Il Responsabile della protezione dei dati è quello designato dalla Città metropolitana di Bologna.
4. Tutti i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per le finalità previste dalla legge. Gli stessi dati saranno utilizzati in forma aggregata e anonima anche a fini statistici. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici e cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e ad evitarne l'accesso Città Metropolitana di Bologna - a soggetti non autorizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Adempiute tali finalità, i dati saranno conservati agli atti ai sensi di legge.

Copia informatica per consultazione

Art. 11 - Giurisdizione e normativa applicabile

1. Le controversie relative al presente Accordo sono di competenza del Giudice Amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del D. lgs. 104/2010 - Codice di Giustizia Amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla L. 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - TUEL, in quanto compatibili e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.

Art. 12 - Norme generali

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
2. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti riportate in premessa[1] e che deliberano per approvazione il presente accordo attuativo[2].

[1] si veda il prospetto allegato in protocollo al presente accordo, riepilogativo dei firmatari e delle delibere di approvazione dei rispettivi Enti

[2] ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente

Copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

PROPOSTA DI ATTO DEL SINDACO N. 4022/2025

SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE
U.O. PROMOZIONE E ATTUAZIONE POLITICHE DI WELFARE INCLUSIONE SOCIALE E ABITARE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE FINALIZZATO ALLA ADESIONE AL PROGRAMMA "PATTO PER LA CASA" EMILIA-ROMAGNA ED ALLA RELATIVA GESTIONE IN FORMA AGGREGATA.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile NON APPOSTO in merito alla proposta di atto indicata in oggetto, relativamente a:

E/S	ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

Bologna, data di redazione 28/07/2025

Firmato digitalmente
BARBIERI ANNA [1]

[1] Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis, co. 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

Copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE

U.O. PROMOZIONE E ATTUAZIONE POLITICHE DI WELFARE INCLUSIONE SOCIALE E ABITARE

PROPOSTA DI ATTO DEL SINDACO N. 4022/2025

OGGETTO: *APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE FINALIZZATO ALLA ADESIONE AL PROGRAMMA "PATTO PER LA CASA" EMILIA-ROMAGNA ED ALLA RELATIVA GESTIONE IN FORMA AGGREGATA.*

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta indicata in oggetto.
Si attesta, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, l'insussistenza di conflitto di interessi.

Bologna, 23/07/2025

Firmato digitalmente
PALTRINIERI FABRIZIA [1]

[1] Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis, co. 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

Copia informatica per consultazione